

Linee guida per la rimozione dei materiali contenenti amianto dalle civili abitazioni e relative pertinenze

Sommario

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO	2
2. RUOLO DEL CONSIGLIO DI BACINO	3
3. FINALITÀ DEL SERVIZIO DI MICRORACCOLTA	3
4. AVVIO DEL PROGETTO DI MICRORACCOLTA DELL'AMIANTO	4
5. ATTIVAZIONE E DIVULGAZIONE DEL SERVIZIO	4
5.1 Attivazione del Servizio	4
5.2 Divulgazione del servizio presso l'utenza	4
6. EROGAZIONE DEL SERVIZIO	5
6.1 Caratteristiche dei manufatti rientranti nel servizio di microraccolta	5
6.2 Soggetto che può effettuare la rimozione di modeste quantità di MCA	6
6.3 Modalità di rimozione dei MCA	6
7. COFINANZIAMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI BACINO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA RIMOZIONE	6
8. GESTIONE AMMINISTRATIVA E OPERATIVA DEL SERVIZIO	7

Approvate con delibera dell'Assemblea di bacino n. 11 del 22.07.2022
e aggiornate con deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 02 del 14.03.2023

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

- La **Legge 27 marzo 1992, n. 257**, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto;
- La **DGRV n. 5455 del 3.12.1996**, con cui venivano approvate, in attuazione dell'art. 10 della L. 257/92 le Linee del Piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente (PRAV), secondo la quale: *"È auspicabile, per la microraccolta del rifiuto costituito da amianto in matrice cementizia o resinosa, derivante esclusivamente da abitazioni civili e da insediamenti civili, escludendo tassativamente l'origine industriale e/o artigianale e comunque per superfici di tale tipologia di rifiuto inferiori a 50 mq, che le aziende municipalizzate di Igiene Urbana e/o i consorzi pubblici di smaltimento dei rifiuti urbani, istituiscano un servizio di raccolta e di trasporto. I rifiuti provenienti dalla microraccolta possono essere smaltiti in discarica autorizzata anche senza essere accompagnati dal piano di lavoro di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 277/91. Con apposito provvedimento della Giunta regionale saranno definite specifiche norme transitorie per l'adeguamento degli impianti esistenti"*;
- La **DGRV 1690 del 2.06.2002** che, per la necessità di dare maggiore completezza e funzionalità alla questione relativa alla "micro raccolta", ha definito le **"Linee-guida per la rimozione, il trasporto e il deposito provvisorio di piccole quantità di materiali contenenti amianto"** (materiale contenente amianto (MCA) inferiori a 75mq e di peso complessivo non superiore 1000 kg) nel rispetto delle norme sulla sicurezza e prevenzione dall'esposizione all'amianto effettuata direttamente da privati cittadini. Tali linee guida, a modifica ed integrazione di quanto deliberato nella citata DGRV n. 5455 del 3.12.1996 nella parte relativa alla microraccolta, si pongono l'obiettivo di snellire le procedure dell'ente di controllo in quelle particolari situazioni nelle quali la natura e la quantità dei materiali fanno ritenere che, adottando opportune semplici precauzioni, i rischi reali d'inquinamento ambientale e i danni alla salute siano contenuti. Il documento in particolare prende in considerazione la circostanza che la rimozione di piccole quantità di materiali contenenti amianto venga effettuata direttamente da privati cittadini definendo le procedure di messa in sicurezza dei materiali contenenti amianto e di consegna dei rifiuti alle imprese autorizzate al trasporto;
- La **DGRV n. 265 del 15 marzo 2011**, riguardante l'applicazione di "Linee interpretative Regionali per la sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (Titolo IX Capo III D.Lgs. 81/08)" che ha mantenuto inalterata la disciplina della microraccolta di cui alla precedente DGVR come precisato nella Circolare della Regione Veneto n. 450129 del 08.10.2012 e riportato nell'Allegato A al Piano Regionale vigente (DCR n.30/2015) al punto 2.2.1: "la DGRV 1690/2002, è stata, di fatto, sostituita dalla più recente DGR 265/11, esclusivamente per le parti che riguardano le attività di gestione dei RCA e/o MCA, svolte da impresa specializzata, mantenendo sostanzialmente ancora valido quanto in essa contenuto relativamente alla disciplina delle attività di "microraccolta" effettuata dal singolo cittadino, per una superficie massima di 75 mq e/o una quantità massima 1.000 kg".
- Quanto rilevato dagli organi di vigilanza e dall'Arpav secondo cui la carenza del servizio di microrimozione aumenta il rischio per la salute della popolazione causato dall'abbandono di rifiuti e alla conseguente possibile dispersione delle fibre di amianto nell'ambiente, oltre all'inevitabile ricaduta sulla Pubblica Amministrazione in termini economici dovuta alle necessarie azioni di bonifica e smaltimento dei RCA raccolti sul territorio;
- La **Legge Regionale Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012**, avente ad oggetto "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” la quale stabilisce rispettivamente agli artt. 3 co. 4 e 6 co. 1 lett. b) che:

- *Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino;*
- *[il Consiglio di bacino è competente nell'] individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale.*

2. RUOLO DEL CONSIGLIO DI BACINO

- Con convenzione sottoscritta in data 24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale denominato “Venezia” è stato istituito il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;
- Ai sensi dell’art. 1 comma 525 della L. n. 205/2017 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato i seguenti atti regolatori per i quali il Consiglio di Bacino è Ente Territorialmente Competente (ETC):
 - la deliberazione 443/2019 ARERA che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e determina il metodo tariffario;
 - la delibera 363/2021 ARERA avente ad oggetto l’approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio nel cui allegato A), art. 1.

ARERA in entrambi i documenti contenenti i metodi MTR-1 e MTR-2 fa ricadere l’attività di raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche nelle “Attività esterne al ciclo integrato dei RU”, quindi fuori dal perimetro di regolazione tariffaria dell’Autorità, ma così precisando: **“tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU”**. Pertanto l’attività suddetta verrà svolta dal gestore del pubblico servizio, ma i costi conseguenti non possono essere, secondo le disposizioni di Arera, coperti dalla tariffa.

- Il Piano delle Attività 2022-2024 approvato dall’Assemblea di Bacino con Deliberazione n. 5 del 14 aprile 2022 ha previsto l’avvio del servizio di microraccolta dell’amianto da civili abitazioni secondo le indicazioni regionali e tenendo conto delle modalità già espletate da altri Consigli di Bacino del Veneto e presso altre Regioni che hanno già attivato il servizio di cui trattasi (es: Consiglio di bacino Priula con gestore Contarina S.p.A. <https://contarina.it/cittadino/servizi-extra/amianto>, Consiglio di bacino Sinistra Piave con gestore Savno <https://www.savnoservizi.it/it/servizi/servizi-per-altre-tipologie-di-rifiuto/raccolta-amianto>, Etra S.p.A. <https://www.etraspa.it/area-stampa/comunicati-stampa/microraccolta-amianto>, Atersir Emilia Romagna e Ausl Romagna <https://www.sportelloamianto.com/come-funziona-la-microraccolta-dei-materiali-contenenti-amianto-in-emilia-romagna/>), Linee Guida Regione Toscana <http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2019DG0000000444>

3. FINALITÀ DEL SERVIZIO DI MICRORACCOLTA

Le presenti linee guida per la rimozione e lo smaltimento di modeste quantità di Materiali Contenenti Amianto (MCA) derivanti da civili abitazioni si ripropongono le seguenti finalità:

- evitare l’abbandono di amianto sul territorio e la conseguente esposizione al rischio della popolazione e contaminazione delle matrici ambientali;

- fornire indicazioni adeguate per la corretta gestione del MCA attraverso l'individuazione dei requisiti minimi e delle condizioni che devono essere presenti ai fini della rimozione di modeste quantità di MCA;
- contenere i costi di rimozione e successivo smaltimento mediante l'erogazione di appositi contributi da parte del Consiglio di Bacino.

4. AVVIO DEL PROGETTO DI MICRORACCOLTA DELL'AMIANTO

In due incontri tenutisi in data 2 settembre e 14 ottobre 2021 è stata condivisa con i gestori ASVO S.p.A. e VERITAS S.p.A., i rappresentanti di Spisal ULSS 3 Serenissima e Spisal ULSS 4 Veneto Orientale l'intenzione di avviare il progetto della microraccolta dell'amianto presso le civili abitazioni e relative pertinenze, esponendo le modalità generali del progetto stesso ed indicando in particolare che la gestione sarà a carico del gestore del servizio di raccolta rifiuti. Spisal ed ULSS hanno fornito utili indirizzi e precisazioni, tuttavia non hanno diretta competenza.

Il progetto è stato anche condiviso con l'Osservatorio Regionale Rifiuti ARPAV che per le vie brevi ha confermato l'inquadramento normativo regionale richiamato al paragrafo 1.

Al fine di divulgare l'iniziativa del progetto potranno essere svolte alcune riunioni di coordinamento con i gestori ed i Comuni, in particolare con i responsabili ambiente che potrebbero essere chiamati a rispondere ai quesiti sul tema di che trattasi da parte dei cittadini interessati.

5. ATTIVAZIONE E DIVULGAZIONE DEL SERVIZIO

5.1 Attivazione del Servizio

I gestori hanno definito, in accordo con il Consiglio di Bacino, le modalità di erogazione del servizio che è stato affidato da parte dei gestori stessi ad una ditta specializzata ed in possesso delle necessarie autorizzazioni.

I gestori ASVO S.p.A. e Veritas S.p.A. hanno predisposto la documentazione tecnica a supporto che diviene scheda tecnica prestazionale approvata dal Direttore:

- istruzioni per la corretta rimozione ed il confezionamento dei manufatti contenenti amianto;
- tariffe di servizio (costi fissi e variabili);
- modalità di richiesta del servizio da parte dell'utenza;
- modulistica di sicurezza che dovrà essere presentata per avvalersi del servizio;
- condizioni contrattuali da sottoscrivere¹;
- la pagina di presentazione del servizio nel proprio sito istituzionale.

5.2 Divulgazione del servizio presso l'utenza

Sarà cura del Consiglio di Bacino progettare e realizzare, in stretto coordinamento con i gestori e con il supporto dei Comuni, azioni di comunicazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale con lo scopo principale di fornire ai cittadini le istruzioni per una sicura gestione dei materiali contenenti amianto e dei relativi rifiuti, aumentando la consapevolezza rispetto alla pericolosità ed alle conseguenze dei propri comportamenti a tutela della salute e dell'ambiente.

In stretto coordinamento con i gestori è stato stabilito altresì di organizzare un **video tutorial** a scopo formativo/informativo. Il Consiglio di Bacino affiderà il servizio ad un operatore economico terzo per la produzione di un video a carattere teorico pratico che verrà messo a disposizione dell'utenza (invio via e-mail, diffusione attraverso siti internet, o tramite altre

¹ L'utente che aderisce al servizio in fase di ricezione del kit dovrà indicare la data precisa in cui effettuerà il confezionamento del MCA (per possibile controllo a domicilio dell'ULSS).

modalità di condivisione) per dare adeguata informazione/formazione ai fini dell'effettuazione della microrimozione.

6. EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'attività di "microraccolta" effettuata dal cittadino dovrà consistere in un singolo intervento, "una tantum", nel rispetto delle misure igieniche stabilite dalle norme tecniche citate e dalle istruzioni operative predisposte dai gestori, con particolare riguardo all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e alle modalità di rimozione/confezionamento dei materiali.

6.1 Caratteristiche dei manufatti rientranti nel servizio di microraccolta

Secondo quanto previsto dalla Regione Veneto, la tipologia dei manufatti che possono rientrare nelle caratteristiche della microraccolta comprende a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- lastre in cemento amianto (purché non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari o altro);
- manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche, ecc.), mattonelle in vinil-amianto non in opera.

Infine, le quantità massime previste sono:

- **per lastre in cemento-amianto, una superficie massima da rimuovere pari a 75 mq;**
- **per manufatti di vario tipo in matrice compatta, un peso complessivo non superiore a 1.000 Kg;**

Gli interventi di smontaggio di manufatti posti in quota devono comunque essere eseguiti unicamente dal basso, con uso di opera provvisoria a norma o di cesta sopraelevabile. **L'altezza massima consentita del manufatto è pari a 3 metri dal suolo, ovvero dal piano campagna.**

L'attività di trasporto conto terzi di rifiuti contenenti amianto, adeguatamente confezionati secondo la procedura indicata dal gestore del servizio, non comporta esposizione ad amianto. Pertanto, i gestori del servizio di trasporto rifiuti urbani o loro ditte terze incaricate nell'ambito dell'attività di microraccolta per conto delle utenze domestiche, al fine di svolgere il successivo trasporto dei rifiuti derivanti dall'autorimozione, sono tenuti a presentare la notifica ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 81/08² allo SPISAL, e secondo quanto previsto dall'Allegato A, punto 3, alla DGR 265/2011 (Interventi di semplice raccolta ed allontanamento di MCA in matrice compatta per l'avvio alla discarica). Il gestore del servizio trasmette la notifica anche al comune territorialmente competente per eventuali riscontri e controlli.

Nel caso residuale in cui il cittadino a seguito di sopralluogo non si senta in grado di auto rimuovere l'amianto, potrà richiedere apposito preventivo al gestore del servizio che può svolgerlo in via del tutto residuale o rivolgersi a ditta esterna.

La rimozione e bonifica di tipologie di materiali non compresi nell'elenco o che eccedano per quantità i limiti indicati, deve essere effettuata da un'impresa di bonifica ed è soggetta a specifico Piano di Lavoro.

² Articolo 250 – Notifica (**Decreto legislativo n° 81, 9 aprile 2008**):

1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio.

2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

a) ubicazione del cantiere; b) tipi e quantitativi di amianto manipolati; c) attività e procedimenti applicati;

d) numero di lavoratori interessati; e) data di inizio dei lavori e relativa durata; f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.

3. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.

4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

6.2 Soggetto che può effettuare la rimozione di modeste quantità di MCA

Possono procedere alla rimozione i proprietari di unità abitative nel cui ambito siano presenti manufatti in cemento-amianto in matrice compatta e che possano effettuare personalmente rimozione, raccolta e confezionamento di modeste quantità di MCA come su indicate.

I manufatti possono essere rimossi anche dai soggetti maggiorenni facenti parte del nucleo familiare del proprietario della civile abitazione, mentre non può partecipare alle operazioni personale ove si possa configurare un rapporto di subordinazione così come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

6.3 Modalità di rimozione dei MCA

Deve essere utilizzato un kit contenente i dispositivi di protezione individuale (DPI) e i materiali idonei per l'imbballaggio del manufatto rimosso, fornito dal gestore pubblico con le istruzioni per l'uso.

In caso di interventi all'aperto, questi devono avvenire in condizioni meteo climatiche ottimali (assenza di pioggia, vento, neve e simili).

7. COFINANZIAMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI BACINO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA RIMOZIONE

Il Consiglio di Bacino ha stanziato un fondo di **€ 345.530,14** quale contribuzione a fondo perduto per le utenze domestiche che intendono aderire al progetto di microrimozione dei materiali contenenti amianto.

Il contributo è fissato in **€ 250,00³** per singolo intervento e verrà utilizzato per ridurre il costo del servizio all'utenza domestica.

Ad ogni Comune verrà attribuito un importo commisurato alla percentuale di partecipazione al Consiglio di Bacino come previsto dalla convenzione istitutiva sulla base del numero di abitanti, fino alla copertura di un numero intero di interventi prestabiliti.

Si specifica che l'erogazione dei suddetti importi è subordinata alla regolarità della posizione del Comune nel pagamento dei contributi di funzionamento annui al Consiglio di Bacino. Pertanto il Comune ammesso al finanziamento che non risulti in regola con il contributo di funzionamento del Consiglio di Bacino non riceverà il contributo fintantoché non avrà regolarizzato la propria posizione.

A carico del fruitore del servizio sarà fatturato il costo complessivo con applicazione dell'Iva al 22% al netto del contributo di € 250,00³ fuori campo Iva.

Il contributo sarà assegnato dal Consiglio di Bacino direttamente a favore del gestore del servizio per conto di ciascun Comune del Bacino a seguito di esplicita richiesta del Comune stesso di attivazione del servizio. Il contributo potrà essere eventualmente integrato da ciascun Comune con fondi propri extra PEF.

Sarà compito del gestore verificare il numero massimo di richieste di contributo erogabili per ogni Comune come da elenco⁴ fornito dal Consiglio di Bacino al fine di poterne comunicare la disponibilità all'utenza che ne fa richiesta.

Potranno accedere alla contribuzione solo le utenze domestiche in regola con i pagamenti della TARI/TARIP. Non potranno essere concessi più contributi ad un medesimo proprietario e/o per una medesima utenza.

³ Il contributo per gli interventi svolti per Lido e Pellestrina può raggiungere un massimo di € 542,80 con una maggiorazione di € 292,8 Iva inclusa per gli interventi svolti al Lido e € 677,00 con una maggiorazione di € 427,00 Iva inclusa per gli interventi svolti a Pellestrina. Con la precisazione che tali maggiorazioni saranno ripartite per il numero di prese accorpabili nella medesima giornata, compatibilmente con i tempi previsti dalle linee guida per il servizio.

⁴ Si veda allegato 2 tab n. interventi per Comune.



Le richieste di servizio con contributo dovranno pervenire via email/altro al gestore **e verranno accolte nel rispetto dell'ordine di arrivo**. Farà fede il numero di protocollo/timbro di acquisizione/ l'ordine di inserimento della richiesta nel gestionale aziendale. Nel caso di domande pervenute nell'ultimo giorno di disponibilità del/dei contributi per esaurimento degli stessi, il medesimo/i verrà/verranno suddivisi tra le utenze che hanno fatto richiesta in tale giornata. Il gestore, nei modi e tempi più opportuni e previamente convenuti con il Consiglio di Bacino, darà opportuna comunicazione all'utente dell'accettazione, di richiesta di integrazione documentale se necessaria, o del diniego della domanda.

La liquidazione dei contributi avverrà semestralmente al 31 dicembre e al 30 giugno per conto di ciascun Comune da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente al gestore a fronte di adeguata rendicontazione da trasmettere al Consiglio di Bacino ed al Comune territorialmente competente, anche in relazione ai quantitativi di MCA rimossi per ogni intervento.

Nella comunicazione al Consiglio di Bacino, in quanto ente sovracomunale strumentale, i nomi degli utenti aderenti al servizio dovranno essere oscurati per garantirne l'anonimato.

Il Comune potrà indicare nel modulo di adesione se ricevere l'elenco degli utenti richiedenti il servizio con o senza la specifica dei dati anagrafici degli stessi.

La campagna di contribuzione avrà una durata annuale con possibilità di riportare i finanziamenti ancora da erogarsi alle annualità successive e in funzione della prosecuzione pluriennale del progetto.

8. GESTIONE AMMINISTRATIVA E OPERATIVA DEL SERVIZIO

Al Gestore compete la gestione amministrativa ed operativa del servizio. In particolare, il Gestore:

- recepisce le richieste di attivazione da parte del Comune, e ne dà adeguata pubblicità attraverso i propri canali informativi (es. sito internet e Ecosportelli);
- fornisce agli utenti, tramite sportello telefonico dedicato, informazioni di carattere tecnico e normativo;
- accoglie le richieste di servizio dei cittadini **secondo l'ordine di ricezione**, pervenute tramite i seguenti canali: sportelli fisici o mail dedicata amianto@gruppoveritas.it e amianto@asvo.it e, valutata la regolarità della posizione (situazione contabile, servizi associati ecc.) e limitatamente al servizio ordinario di microraccolta, riconosce all'utente l'incentivo in occasione della prima fatturazione utile;
- esegue il servizio di microraccolta;
- con frequenza semestrale⁵ il Gestore presenta la fattura per la liquidazione al Consiglio di Bacino del controvalore dei contributi complessivi erogati per conto di ciascun Comune, per la quale avrà emesso fattura all'utente. La fattura al Consiglio di Bacino sarà accompagnata dall'oggetto del servizio erogato (tipologia del MCA raccolto) per ogni utente e relativo costo fatturato.

La richiesta di attivazione del servizio da parte del Comune dovrà pervenire al Gestore Veritas Spa o Asvo Spa tramite PEC all'indirizzo protocollo@cert.gruppoveritas.it oppure asvopec@legalmail.it e per conoscenza al Consiglio di Bacino all'indirizzo protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it utilizzando il modulo allegato "Microraccolta - modulo di adesione del Comune di _____".

Il servizio sarà efficace dal 1° giorno del mese successivo.

⁵ Ad eccezione della prima fatturazione che va riferita al minor periodo intercorrente dalla data di attivazione del servizio fino 31.12.2022.



Allegato –Microraccolta – modulo di adesione del Comune di _____

Spettabile Asvo S.p.A. OPPURE Veritas S.p.A.
p.c. Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

Oggetto: RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO MICRORACCOLTA AMIANTO DALLE CIVILI ABITAZIONI E RELATIVE PERTINENZE E RELATIVA INCENTIVAZIONE ALL'UTENZA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA DI BACINO N. 11 DEL 22.07.2022 PER IL COMUNE DI _____

In riferimento alle "linee guida per l'incentivazione alla rimozione dei materiali contenenti amianto dalle abitazioni civili e relative pertinenze" di cui alla deliberazione Assemblea di Bacino richiamata nell'oggetto il sottoscritto _____NOME COGNOME_____ in qualità di _____SINDACO/ASSESSORE DELEGATO/DIRIGENTE/RESPONSABILE_____ del Comune di _____ (parte OPZIONALE: giusta deliberazione ___/con determinazione n. _____)

DICHIARA

la regolarità della posizione del Comune nel pagamento dei contributi di funzionamento annui al Consiglio di Bacino alla data odierna.

RICHIEDE

che venga avviata l'attività di microraccolta amianto per il Comune di _____

e si comunicano i seguenti dati:

1) DATA INIZIO: ___/___/_____ (dal 1° giorno del mese successivo all'invio della presente richiesta sottoscritta)

2) IMPORTO STANZIAMENTO TOTALE INTERVENTI PER COMUNE (IVA INCLUSA)

€ _____

(Si veda importo indicato nell'allegato 2 "Tab. n. interventi per Comune" di cui alla deliberazione dell'Assemblea n.11 del 22.07.2022)

3) il referente tecnico del Comune incaricato di seguire eventuali richieste di informazioni da parte degli utenti, i rapporti con il gestore e il Consiglio di bacino per quanto in oggetto è il Sig/Dott.: _____ qualifica:_____, tel: _____ mail:_____

4) di ricevere l'elenco degli utenti del proprio Comune che hanno utilizzato il servizio con relativo costo fatturato e oggetto dell'intervento:

comprensivo dei dati anagrafici;

oppure

senza dati anagrafici che possano ricondurre all'utenza richiedente.

Luogo _____, Data _____

Timbro e sottoscrizione
